

7 marzo 2007

da <http://www.assorisparmiatori.it/maindetails.asp?conid=103&pid=23>

---

## **Audizione alla Camera dei Deputati sulla c.d. Class Action**

*Roma, 7 marzo 2007* - Stamani l'avv. Carlo Carbone, portavoce di Assorisparmiatori, è stato ascoltato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sul Progetto di legge C. 1495 di "Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori". Secondo l'avv. Carlo Carbone l'introduzione della Class Action fornirà un valido strumento di tutela collettiva laddove siano lesi diritti di una pluralità di consumatori od utenti. La prima conseguenza dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'azione legale collettiva sarà la unitarietà dei pronunciamenti. Oggi, infatti, assistiamo al fenomeno che, cause introdotte identicamente, giungano talora a risultati nettamente opposti, procurando una sensazione sociale di causalità della giustizia. Nelle predetta audizione l'avv. Carlo Carbone ha segnalato, altresì, che nell'ambito processuale, i consumatori soffrono di impari posizione rispetto alle società convenute in giudizio, spesso multinazionali, più forti economicamente. Il testo normativo in esame non considera affatto le problematiche processuali di tali azioni, le quali, poiché attengono a beni primari di un numero rilevante di soggetti e rispondendo ad interessi collettivi, hanno necessità di norme che bilancino l'asimmetria, sopra accennata, tra i soggetti in causa.

Il rischio è quello di assistere al fallimento del "processo collettivo".

Le cronache giornalistiche riportano di casi in cui il consumatore si sia rivolto al giudice per ottenere il risarcimento del danno, ad esempio, da vacanza rovinata, black out, danni da fumo, ecc. e questi non solo ha rigettato la domanda ma ha condannato, altresì, il consumatore stesso alle spese legali.

In primo luogo, quindi, si tratta di porre delle norme di salvaguardia, al pari di quanto previsto negli USA, al fine di limitare il possibile proliferare di pseudo azioni collettive, nonché la corsa tra i soggetti legittimati ad essere primi ad intentare una tal causa. La fretta infatti non gioverebbe alla corretta introduzione della causa davanti al tribunale. Porre il preliminare accertamento giudiziale di procedibilità dell'azione permetterebbe altresì di aderire alla richiesta delle associazioni, anche di Assorisparmiatori, di allargare la platea dei soggetti legittimati all'azione collettiva. Tale aspetto assume capitale importanza. Infatti, proprio per gli interessi in gioco e per l'incidenza sulla pluralità dei soggetti potenzialmente lesi dalla condotta della società presa di mira, questi potrebbero vedersi irrimediabilmente pregiudicato il proprio diritto.

Paradossalmente, si procurerebbe l'effetto opposto rispetto a quello voluto dalla legge, laddove si determinasse l'insuccesso della causa collettiva.

E' chiaro, infatti, che la società interessata dall'azione collettiva utilizzerebbe la sentenza ad essa favorevole, quale precedente giurisprudenziale, nella eventuale causa che per avventura volesse introdurre il singolo consumatore condizionandone grandemente l'esito.

Si può comprendere quindi che il ruolo del soggetto legittimato ad esercitare una certa iniziativa di azione collettiva potrebbe essere eccessivo per la responsabilità che esso andrebbe ad assumere verso quella categoria di consumatori che invece vorrebbe tutelare.

Conseguentemente, appare quanto mai opportuno demandare al giudice la preliminare declaratoria di “azione collettiva di classe” (cd. certification) quale condizione di procedibilità che apra la via alla procedura contenziosa secondo il rito societario. In essa il giudice dovrà accertare la legittimazione ad agire del soggetto proponente la causa collettiva e la non manifesta infondatezza della domanda. Questi potrà dichiarare aperta la “azione collettiva di classe” dandone idonea pubblicità e fissando un termine perentorio per la sua proponibilità ovvero rigettare la domanda. In quest’ultimo caso essa deve essere considerata riproponibile. La procedura introdotta di recente per il rito societario si attaglia correttamente all’azione collettiva di classe. La decisione del giudice, comunque, non dovrà che essere collegiale. Siccome si tratta di un giudizio teso al riconoscimento di un interesse collettivo andrà annoverata la presenza del Pubblico Ministero. D’altra parte, l’art. 70 c.p.c. già oggi prevede l’intervento facoltativo del Pubblico Ministero, che, nel caso di specie, dovrebbe essere obbligatorio – nelle cause civili in cui si ravvisi un pubblico interesse. Si prevede che tali cause siano prevalentemente di natura documentale e richiederanno accertamenti, talora altamente tecnici. Pertanto, dovrà essere previsto il potere del giudice di ricercare la prova anche attraverso la richiesta di esibizione o la produzione in causa di documenti od accertamenti (c.d. discovery), seppur finalizzati al proprio procedimento sanzionatorio, dagli organi di vigilanza (ad es. Banca d’Italia, Consob, Autorità Garanti, ecc.) o ad altre autorità ed acquisire agli atti le proprie risultanze. Oggi, infatti, soprattutto gli organi di vigilanza, oppongono a vario titolo la segretezza delle proprie attività istruttorie. Ciò limiterà l’attuale fenomeno che la società coinvolta in cause seriali, sebbene sia stata sanzionata per la propria condotta causativa di danno al consumatore, questi, rivolgendosi al giudice, sia costretto a dimostrare tutto quanto sia stato già accertato dalla Autorità di Vigilanza.